



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 dicembre 2010 (07.12)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0241 (COD)**

**17217/1/10
REV 1**

**ENV 824
MI 510
CODEC 1413**

NOTA RIVEDUTA

del: Segretariato generale
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

n. doc. prec.: 16482/10 ENV 783 MI 462 CODEC 1292
n. prop. Com: 17367/08 ENV 1022 MI 554 CODEC 1863 - COM(2008) 810 definitivo

Oggetto : Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**RAEE**) - (rifusione)
- Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori

I. INTRODUZIONE

Il 16 dicembre 2008 la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di rifusione della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). A giudizio della Commissione la rifusione si rendeva necessaria in quanto l'esperienza dei primi anni di attuazione della direttiva RAEE¹ aveva evidenziato l'esistenza di problemi d'ordine tecnico, giuridico e amministrativo risultanti in inutili oneri amministrativi, continui danni ambientali e scarsi livelli di innovazione nella raccolta e nel trattamento dei rifiuti.

¹ La direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è entrata in vigore il 13 febbraio 2003; il termine per il recepimento era stato fissato al 13 agosto 2004.

In particolare:

- ai fini di una maggiore chiarezza riguardo ai prodotti disciplinati dall'attuale direttiva RAEE e alla loro classificazione, la Commissione propone di trasferire gli allegati I A e I B della direttiva 2002/96/CE - che precisano l'ambito di applicazione della direttiva RAEE e della direttiva RoHS - alla direttiva RoHS rivista, che è basata sull'articolo 95 del trattato. L'ambito di applicazione della direttiva RAEE, basata sull'articolo 175 del trattato CE, farebbe riferimento all'ambito di applicazione della direttiva RoHS.
- per migliorare l'efficacia della raccolta differenziata di RAEE si propone un obiettivo per il tasso di raccolta del 65% dei RAEE (comprese le apparecchiature "azienda verso azienda" (B2B)) fissato in funzione della quantità media di AEE immesse sul mercato nei due anni precedenti. Tale obiettivo rispecchia le quantità di RAEE che, secondo la Commissione, sono già raccolti separatamente negli Stati membri e tiene conto delle variazioni nel consumo di AEE nei singoli Stati membri. Dovrebbe essere raggiunto annualmente a partire dal 2016. Sono previste la possibilità di misure transitorie nonché una rivalutazione dell'obiettivo nel 2012 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio sulla scorta di una proposta della Commissione;
- per incoraggiare il riutilizzo di RAEE interi si propone di includere il riutilizzo degli apparecchi interi nell'obiettivo rafforzato (+5%) di riciclaggio. È altresì proposto un obiettivo per il recupero e il riciclaggio dei dispositivi medici;
- per ridurre i costi amministrativi e gli oneri amministrativi inutili a carico dei produttori, la Commissione propone di armonizzare i requisiti nazionali in materia di registrazione e comunicazione, compreso l'obbligo di rendere tali registri interoperabili. È inoltre introdotta una nuova definizione di produttore a livello di UE.

La posizione del Parlamento europeo in prima lettura è attesa non prima di febbraio 2011.

Il 21 ottobre 2009 il Consiglio ha proceduto a un dibattito politico, sulla base di quesiti della presidenza sull'ambito di applicazione delle direttive RoHS e RAEE, dal quale è emerso che la maggioranza delle delegazioni potrebbe accettare ambiti di applicazione separati per le due direttive. Per quanto riguarda l'opportunità dell'approccio "elenco minimo" proposto per la direttiva RAEE, sono state espresse posizioni divergenti, mentre tutte le delegazioni e la Commissione hanno concordato sulla necessità di migliorare la chiarezza giuridica in relazione all'ambito di applicazione delle direttive.

Il Gruppo "Ambiente" ha avviato l'esame delle proposte di rifusione nel 2009, sotto le presidenze ceca e svedese, e, nel 2010, sotto la presidenza spagnola. Durante la presidenza belga, è stato raggiunto un accordo in prima lettura con il Parlamento europeo sulla proposta di direttiva RoHS (in fase di messa a punto), mentre le discussioni sulla proposta di direttiva RAEE hanno avuto luogo il 19 luglio, il 20 settembre, l'11 ottobre e il 26 novembre 2010 in sede di Gruppo. Lo stato di avanzamento dei lavori è illustrato nei punti II e IV del presente documento.

Malta ha formulato una riserva di esame parlamentare sulla proposta.

II. PRINCIPALI QUESTIONI IN SOSPESO

1) **Ambito di applicazione della direttiva - Articolo 2, paragrafi 2 e 3**

a) RAEE inclusi nell'ambito di applicazione

Dopo la reintroduzione nella direttiva dei due allegati concernenti l'ambito di applicazione nel 2009 (come nella direttiva attualmente in vigore) e la loro semplificazione, la presidenza ha presentato un testo di compromesso sull'ambito di applicazione "aperto" in cui tutti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sarebbero disciplinati dalla direttiva, mentre gli allegati avrebbero in questo caso un ruolo indicativo. Sono previste talune esclusioni, perlopiù in linea con il testo di compromesso sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS)².

² Doc. 17187/10.

Dodici delegazioni sono favorevoli a un ambito di applicazione "aperto", mentre dodici delegazioni non sono d'accordo su questa proposta e preferiscono un ambito di applicazione "chiuso" che faccia riferimento all'elenco delle RAEE di cui agli allegati della proposta.

La presidenza ha richiamato l'attenzione sull'importanza di un'adeguata definizione di "apparecchiature che dipendono" (eventualmente scostandosi dal testo nella direttiva sui RoHS in quanto elemento principale che spiana la via a un eventuale pacchetto di compromesso in tale materia (ambito di applicazione aperto/esclusioni/definizioni).

b) Esclusioni

Anche se la maggior parte delle nuove esclusioni nel testo di compromesso della presidenza sono allineate al testo della direttiva RoHS, sono previste alcune differenze rispetto alle RoHS, soprattutto per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici. Questi ultimi rientrerebbero nell'ambito di applicazione della direttiva.

L'approccio della presidenza è condiviso in linea di massima dalle delegazioni che sono d'accordo sull'ambito di applicazione "aperto", mentre altre delegazioni e la Commissione rilevano che nel caso di un ambito di applicazione "chiuso", con un elenco positivo nell'allegato, alcune delle nuove esclusioni non sarebbero necessarie. La maggior parte delle delegazioni è soddisfatta dell'inclusione dei pannelli fotovoltaici nell'ambito di applicazione della direttiva.

2) Obiettivo per la raccolta differenziata

Una maggioranza di delegazioni ha espresso dubbi sulla proposta di fissare un obiettivo del 65% per il tasso di raccolta differenziata dei RAEE (peso totale di RAEE raccolti in un dato anno espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti), da raggiungere annualmente a decorrere dal 2016.

La presidenza ha suggerito a titolo di compromesso un approccio graduale per la raccolta differenziata dei RAEE: un obiettivo del 45% sarebbe raggiunto dopo quattro anni dall'entrata in vigore, e un obiettivo del 65% sarebbe raggiunto dopo sei anni dall'entrata in vigore. Mentre una maggioranza di delegazioni può aderire a questo approccio, molte continuano a ritenere che per raggiungere l'obiettivo del 65% sia necessario un periodo di tempo più lungo.

3) **Ruolo e definizione del produttore**

La presidenza belga ha proseguito i lavori seguendo l'impostazione delle presidenze precedenti, che hanno deciso, a richiesta di tutte le delegazioni, di reintrodurre l'attuale definizione di produttore a livello *nazionale* nell'articolo 3. In effetti, la definizione di produttore proposta dalla Commissione (a livello di *UE*) comporterebbe importanti difficoltà per gli Stati membri nell'attuazione della direttiva, in particolare in relazione alla responsabilità finanziaria del produttore per la gestione dei RAEE e al raggiungimento degli obiettivi per la raccolta e il recupero. Nonostante la definizione di produttore, sulla quale tutte le delegazioni concordano in linea di massima, sia tuttora oggetto di discussione per quanto riguarda le vendite a distanza e i produttori non stabiliti nell'UE, la Commissione ha espresso una riserva e mantiene la sua proposta originaria.

4) **Registro dei produttori (articoli 16, 16 bis e 16 ter)**

I registri interoperabili proposti dalla Commissione all'articolo 16 sono stati criticati da tutte le delegazioni, che hanno indicato una serie di difficoltà pratiche derivanti dalla definizione di produttori proposta e riguardanti, in particolare, l'effettivo controllo delle attività dei produttori negli Stati membri, il controllo delle quantità di AEE immesse sui vari mercati nazionali e il trasferimento di denaro connesso ai trasferimenti intracomunitari di prodotti o di RAEE.

La presidenza belga ha ulteriormente sviluppato i testi di compromesso per rispondere all'esigenza di una maggiore armonizzazione dei requisiti di armonizzazione per i produttori, inserendo in particolare un nuovo articolo 16 bis relativo alla nomina di rappresentanti legali nel caso di produttori che vendono mediante tecniche di comunicazione a distanza.

III. ALTRE QUESTIONI

Allegati I A e I B relativi all'ambito di applicazione: una maggioranza di delegazioni può accettare di ridurre il numero di categorie da 10 a 5 mentre quattro delegazioni propongono di aggiungere una categoria distinta per i dispositivi medici (con obiettivi di raccolta e recupero distinti).

Obiettivi di recupero: in attesa di un accordo sull'ambito di applicazione degli allegati (I A e I B) che stabiliscono le categorie dei prodotti da recuperare, tali obiettivi devono ancora essere discussi soprattutto per quanto riguarda il sistema di calcolo da usare. Inoltre, quattro delegazioni hanno formulato una riserva sul proposto aumento del 5% di questi obiettivi (articolo 11).

Informazione degli utenti: cinque delegazioni sono contrarie alla disposizione che autorizza i produttori a indicare agli acquirenti i costi inerenti alla gestione dei RAEE (articolo 14).

IV. DISPOSIZIONI CONCORDATE

Vi è ampio accordo sulle disposizioni di cui agli articoli 1, 4, 8, 9, 10, 15, 19, 21 e 22 (gli articoli 13 e 18 e gli allegati II, III e IV non sono modificati dalla rifusione).